COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 3 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

L'orario delle partenze verra' determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Societa', e potra' essere variato, mediante preavviso di quindici giorni.

Le partenze dai punti estremi od intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei lavori pubblici, delle Autorita' superiori delle provincie e dei Direttori delle poste, o per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il Commissario del Governo.

I ritardi ordinati dall'amministrazione dovranno essere notificati alla Societa' tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre, e non daranno diritto ad alcuna indennita'.

I piroscafi della Societa' non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale, a tenore delle leggi.

Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in un porto estero, il processo verbale dovra' essere vidimato dal Consolato italiano.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it